

## **I.U.C. 2015 (IMU, TASI e TARI)**

Anche per l'ANNO 2015 trova applicazione l'Imposta Unica Comunale (IUC) istituita dalla Legge di Stabilità 2014 e che si basa su due presupposti impositivi costituiti dal possesso di immobili e dall'erogazione e fruizione di servizi comunali.

La IUC si compone dell'Imposta Municipale propria (IMU), della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI)

**IMPORTANTE:** Anche quest'anno l'ufficio ha provveduto all'invio degli avvisi TASI/IMU 2015, allegando il modello F24 precompilato sia per l'ACCONTO (VERSAMENTO dal 01.06.2015-16.06.2015) che per il SALDO (VERSAMENTO dal 01.12.2015-16.12.2015), quindi, come già sottolineato negli avvisi ricevuti dall'utenza, a differenza degli anni passati, **NON SARANNO EFFETTUATI ULTERIORI INVII NEL MESE DI DICEMBRE**, in quanto già spediti nel mese di giugno 2015.

**SI INVITA PERTANTO L'UTENZA A CONSERVARE CON CURA LA DOCUMENTAZIONE GIA' RICEVUTA ED A NON RICHIEDERE ULTERIORI COPIE PER IL VERSAMENTO DI DICEMBRE, AL FINE DI NON DUPLICARE IL LAVORO GIA' SVOLTO ED OTTIMIZZARE LE RISORSE GIA' IMPIEGATE.**

Il servizio allo sportello e/o tramite mail, di rilascio del Mod. F24, verrà erogato per i contribuenti che hanno avuto variazioni o tenuti al versamento della sola rata di saldo (IMU/TASI) e per i quali in sede di acconto, non si era quindi proceduto all'emissione dell'avviso stesso.

### **TASI – Tributo sui Servizi Indivisibili**

La TASI (Tributo comunale per i Servizi Indivisibili) è una delle tre componenti della **IUC (Imposta Unica Comunale)**, assieme alla TARI e all'IMU.

La TASI è il tributo diretto alla copertura dei costi dei servizi indivisibili, cioè i servizi erogati in favore della collettività la cui quantità non è misurabile singolarmente, ad esempio la pubblica illuminazione, la manutenzione stradale, la sicurezza locale, il servizio di protezione civile, il servizio cimiteriale, ecc..

#### **Cittadini italiani residenti all'estero**

L'articolo 9-bis, comma 1 del D.L. 47/2014 ha modificato l'Art. 13, c. 2 del D.L. 201/2011 ridefinendo i casi di assimilazione ad abitazione principale.

In particolare si stabilisce che: **"A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli**

italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Su tali immobili la TASI si applica, per ogni anno, in misura ridotta di due terzi."

L'interpretazione della norma è restrittiva, pertanto i cittadini italiani, pur se residenti all'estero, **non hanno diritto alla riduzione** qualora percepiscano un trattamento pensionistico di qualunque tipo (anche di invalidità) erogato dall'INPS.

Per godere della riduzione è necessario autocertificare la sussistenza delle condizioni previste (cittadinanza italiana, iscrizione AIRE, titolarità di un trattamento pensionistico estero e proprietà di un immobile abitativo sul territorio italiano non locato né ceduto in comodato) tramite apposita autocertificazione (reperibile nella modulistica).

### **Chi deve pagare la TASI**

La TASI deve essere pagata dai proprietari di immobili di categoria "A" (Abitazioni) e relative pertinenze (una per ogni categoria tra C2, C6 e C7) che li utilizzino come abitazione principale (ossia con coincidenza di residenza anagrafica e dimora abituale).

### **Come determinare la base imponibile e calcolare l'imposta**

Per calcolare l'imposta è necessario determinare la base imponibile sommando le rendite catastali dei fabbricati suddetti.

Tale importo va aumentato del 5% e successivamente moltiplicato per 160.

Al valore così ottenuto, va applicata l'aliquota prevista dal Comune che è **pari al 1,3 ‰**.

Non sono previste detrazioni.

Si precisa che i fabbricati inagibili e gli immobili a carattere storico-artistico non beneficiano della riduzione della base imponibile del 50% (agevolazioni previste per l'IMU).

### **SCADENZE PER IL VERSAMENTO:**

**1^ RATA acconto:** entro il 16 giugno 2015

**2^ RATA saldo:** entro il 16 dicembre 2015

**VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE (acconto e saldo):** 16 giugno 2015

### Specifiche sul versamento:

I versamenti devono essere effettuati con modello F24 e sono esenti dal pagamento di spese e commissioni:

- presso qualsiasi sportello bancario presente sul territorio nazionale
- presso tutti gli uffici postali presenti sul territorio nazionale
- presso i tabaccai e gli esercizi commerciali convenzionati.

Presso gli stessi uffici oppure sul sito dell’Agenzia delle Entrate (modelli versamento) è possibile reperire i modelli F24 in bianco.

Prima di effettuare i versamenti, ogni contribuente dovrà controllare attentamente la correttezza dei dati indicati nei modelli trasmessi.

**La mancata ricezione dell’invito di pagamento non esonera il contribuente dal versamento dei tributi che dovranno essere anche autonomamente determinati, qualora dovuti.**

Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

### **ALIQUOTE TASI**

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 13 del 23 giugno 2015, pubblicata sul sito del Ministero delle Finanze, ha confermato le seguenti aliquote TASI per l’ANNO 2015:

- **aliquota TASI del 1,3 per mille** per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1-A/8-A/9, e relative pertinenze, C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo ed escluse dal pagamento dell’IMU;

- **aliquota TASI zero** per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto precedente;

Per il corrente anno, il Comune limita il presupposto impositivo della TASI al possesso a qualsiasi titolo della sola abitazione principale, di categoria diversa di A1, A8 e A9, e relative pertinenze come puntualmente qui sopra individuate.

**Quindi le seconde case, i capannoni, i pubblici esercizi, le attività commerciali non pagheranno la TASI, ma verseranno l’IMU, nel rispetto delle stesse scadenze fissate per la TASI e come sopra evidenziate.**

**Si precisa che gli immobili locati, rientrando nella fattispecie “altri fabbricati”, non sono soggetti a TASI e quindi è ininfluente l’incidenza della percentuale dovuta dal locatore e dal locatario.**

Ogni contribuente, collegandosi al Portale del Comune ([www.comuneronchi.it](http://www.comuneronchi.it)), potrà prendere visione della delibera di approvazione delle aliquote in vigore.

### **COME FARE PER RICHIEDERE INFORMAZIONI, RETTIFICHE E VARIAZIONI?**

Per informazioni, rettifiche e/o variazioni che richiedono l’adeguamento dei conteggi a situazioni di fatto diverse e/o in caso di variazioni intervenute recentemente o che interverranno prima della scadenza del versamento del saldo è possibile contattare l’ufficio:

<b>Orario di ricevimento dello sportello Ufficio Tributi</b>	<b>Contatti</b>	<b>WEB</b>
da lunedì a venerdì dalle ore 9.30 alle ore 11.30 mercoledì anche dalle 16.30 alle 18	Telefono 0481 477233-234 <b>Escluso ore ricevimento pubblico</b> Fax: 0481/779200	<a href="http://www.comuneronchi.it">http://www.comuneronchi.it</a> consultazione regolamenti,delibere,modulistica <a href="mailto:tributi@com-ronchi-dei-legionari.regione.tvq.it">tributi@com-ronchi-dei-legionari.regione.tvq.it</a>

## **COSA FARE SE SONO INTERVENUTE VARIAZIONI SULL'UNITA' IMMOBILIARE?**

La dichiarazione originaria o di variazione riguardante l'unità immobiliare deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ovvero delle variazioni intervenute. Su indicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze è utilizzabile la medesima modulistica utilizzata per la dichiarazione IMU. Può essere presentata a mezzo posta o direttamente consegnata allo Sportello dell'Ufficio Tributi (piano terra del Municipio). Al fine di ottenere l'aggiornamento dei conteggi dell'imposta, è opportuno che la dichiarazione pervenga prima della scadenza del versamento di quanto dovuto in acconto e a saldo.

## **I.M.U. – Imposta Municipale Propria**

Per l'ANNO 2015 rimane confermata per legge l'esenzione Imu per l'abitazione principale (ove il soggetto passivo risiede con il proprio nucleo familiare).

**E' assimilata all'abitazione principale** anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

La possibilità di equiparazione ad abitazione principale degli immobili concessi in comodato gratuito a familiari e **non assoggettati a TASI**, non è invece prevista.

Permane invece l'obbligo di pagamento dell'IMU per le abitazioni principali rientranti nelle categorie catastali A1, A8, e A9 (abitazioni signorili, ville e castelli) e ai proprietari di altri fabbricati a uso abitativo o di aree fabbricabili.

Dal 2014 è prevista l'esclusione dall'IMU: per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; per gli alloggi sociali; per la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione o scioglimento del matrimonio, e per l'immobile posseduto e non concesso in locazione da personale in servizio nelle forze armate, di polizia o vigili del fuoco .

**A partire dall'anno 2015** e' considerata direttamente adibita ad **abitazione principale** una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai **cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato** e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (**AIRE**), **già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza**, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, **a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso**. Pertanto detti immobili sono assoggettati a TASI. **Nel caso di immobili di categoria A/1, A/8 e A/9, verrà invece applicata l'IMU, applicando l'aliquota e la detrazione per "abitazione principale", come di seguito riportato.**

L'Amministrazione ha mantenuto invariate le aliquote deliberate nell'anno 2013 e che trovano applicazione anche per il corrente anno, come di seguito riepilogate:

**ALIQUOTA DI BASE 0,96 per cento;**

**ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,43 per cento e DETRAZIONE €.=200,00.;**

Tipologia	Anno 2015 Aliquote
<b>Aliquota base</b> (fabbricati, aree fabbricabili)	<b>9,6 per mille</b>
Abitazione principale (per abitazioni categorie catastali A/1-A/8 e A/9)	4,3 per mille
Detrazione Abitazione principale (A/1-A/8 e A/9, valore annuo)	200,00 euro
Ulteriore detrazione per figli residenti e dimoranti nell'abitazione principale entro 26 anni (valore annuo)	dal 2014 non è più applicabile
Aliquota alloggi regolarmente assegnati dagli IACP (ATER) – proprietà Ater	9,6 per mille
Detrazione per alloggi regolarmente assegnati dagli IACP (ATER)	200,00 euro
Fabbricati rurali ad uso strumentale, nel Comune di Ronchi dei Legionari, classificato come “parzialmente montano”	sono esenti dal pagamento dell'IMU
<p><b>Terreni agricoli assoggettati ad IMU dal 2014</b></p> <p>- Base imponibile: reddito dominicale vigente al 1 gennaio dell'anno di imposta, rivalutato del 25% e moltiplicato per 135.</p> <p>- Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza sociale (iap), la base imponibile va così calcolata: reddito dominicale vigente al 1 gennaio dell'anno d'imposta, rivalutato del 25% e moltiplicato per 75 (anni 2012 e 2013: 110).</p>	9,6 per mille

### Comuni parzialmente montani

Il D.L. 4 dd. 24/01/2015 (convertito con modificazioni dalla L. 34 dd. 24/03/2015 ha ridefinito i criteri di tassazione ed esenzione ai fini IMU per i terreni agricoli.

In particolare, viene ripristinata la precedente distinzione tra comuni “Totalmente montani”, “Parzialmente montani” e “Non montani” di cui agli elenchi ISTAT.

Il Comune di Ronchi dei Legionari è classificato come “Parzialmente montano”.

In base alle nuove disposizioni, dal 2015 sono esenti i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o iap (imprenditori agricoli professionali, art. 1 D.Lgs. 29.03.2004, n. 99 iscritti nella previdenza agricola), anche se concessi dagli stessi in comodato o in affitto, ma ad altri coltivatori diretti o iap.

Qualora detti terreni vengano concessi in comodato od in affitto, od anche siano posseduti da soggetti terzi (non coltivatori diretti o iap), gli stessi sono assoggettati all'IMU in base alle disposizioni di cui all'art. 13, c. 5 del D.L. 201/2011.

### QUALE E' LA SCADENZA DEI VERSAMENTI?

**Le scadenze 2015 sono fissate al 16 giugno e 16 dicembre.**

È consentito il versamento in unica soluzione dell'intero importo annuo entro la scadenza della rata di acconto (16 giugno).

## ALTRE UTILI INFORMAZIONI

### Calcolo della base imponibile (fabbricati)

La base imponibile dell'imposta è rappresentata dal valore degli immobili di cui all'articolo 3 ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6, del D. Lgs 30/12/1992 n. 504 e s.m.i. e dell'art. 13, commi 4 e 5, del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito dalla Legge 22/12/2011 n. 214 e s.m.i.

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

Classificazione	Coefficiente
Gruppo catastale A con esclusione della categoria catastale A/10	160
Categoria catastale A/10	80
Gruppo catastale B	140
Categoria catastale C/1	55
Categorie catastali C/2, C/6 e C/7	160
Categoria catastali C/3, C/4 e C/5	140
Gruppo catastale D con esclusione della categoria catastale D/5	60 per l'anno d'imposta 2012 65 a decorrere dall'anno d'imposta 2013
Categoria catastale D/5	80

**La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati d'interesse storico e artistico e per quelli dichiarati inagibili e/o inabitabili (con perizia a carico del proprietario o dichiarazione sostitutiva di atto notorio).**

### QUOTA ATTRIBUITA ALLO STATO

È riservata allo Stato la quota d'imposta relativa ai soli fabbricati appartenenti alla categoria catastale "D" ottenuta applicando al valore imponibile l'aliquota base del 7,6 %. Spetta invece al Comune l'eventuale eccedenza derivante dall'applicazione di aliquote maggiorate sugli immobili appartenenti a tale categoria. Le quote d'imposta risultanti vanno versate contemporaneamente utilizzando gli appositi codici tributo.

**3925** denominato "IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO";

**3930** denominato "IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE".

**N.B.: Per la specifica dei codici tributo, si veda l'avviso 2014.**

### ENTI NON COMMERCIALI

Il Dipartimento delle Finanze ha emanato specifiche istruzioni (versione n. 1/2015, in vigore dal 3 giugno 2015) per illustrare il contenuto e le caratteristiche della fornitura dei dati relativi alle dichiarazioni IMU/TASI degli Enti non commerciali (ENC), da trasmettere per ogni anno d'imposta al Dipartimento stesso in via telematica.

L'invio deve avvenire tramite i canali telematici **Fisconline** o **Entratel**, seguendo le specifiche di cui all'**allegato "A"** della circolare 1/2015. Gli invii che non rispettino le specifiche suddette verranno automaticamente scartati dal sistema.

Il Dipartimento delle Finanze ricorda che la dichiarazione ha carattere annuale. Fa inoltre presente che una singola dichiarazione (anche se trasmessa attraverso più forniture) deve

riferirsi alle proprietà immobiliari (o alle porzioni di esse) che insistono sul territorio di un singolo comune.

Si dovranno, pertanto, trasmettere un numero di dichiarazioni pari al numero dei comuni nei confronti dei quali sussiste per quell'anno l'obbligo di dichiarazione

## **TARI – Tassa sui rifiuti**

**TARI.** La nuova **tassa sui rifiuti**, ha mantenuto sostanzialmente invariate le caratteristiche della vecchia TARES, fatte salve alcune modifiche, intervenute a seguito delle recenti disposizioni normative in materia e successive modifiche ed integrazioni.

La TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

### **DESTINATARI:**

Al pagamento della TARI sono tenuti i seguenti soggetti:

- chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse;
- chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali e aree che non vengono utilizzati;
- chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo le aree scoperte operative che non costituiscono accessorio o pertinenza di locali tassabili.

Anche quest'anno gli utenti riceveranno da parte di Isontina Ambiente S.r.l., gestore del servizio di raccolta rifiuti, gli avvisi relativi alla TARI, che, come lo scorso anno, prevederanno la suddivisione in tre rate dell'importo annuale dovuto, da pagarsi entro le scadenze prestabilite e fissate dal Comune.

1° RATA – scadenza 31 LUGLIO 2015;

2° RATA – scadenza 31 OTTOBRE 2015;

3° RATA – scadenza 31 DICEMBRE 2015.-

### **Decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 Articolo 9-bis.**

(IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero).

1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: «, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti» fino a: «non risulti locata» sono soppresse e dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso».

**2. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.**

**Il Fondo TARI, di cui all'art. 42 "Agevolazioni" del "Regolamento IUC" è già stato previsto e stanziato nel Bilancio di Previsione 2015, con apposita delibera giuntalesì provvederà alla determinazione dei criteri di riparto del medesimo, nonché del**

**termine per la presentazione della richiesta. Verrà data comunicazione all'utenza anche mediante pubblicazione della documentazione, sul sito comunale.**

## **RAVVEDIMENTO OPEROSO**

Il ravvedimento operoso è un istituto con il quale il contribuente può sanare volontariamente determinate violazioni indicate all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97 e successive modificazioni e integrazioni (ritardato o minore versamento del tributo).

Il contribuente che intenda avvalersi di tale facoltà deve versare il tributo o il maggior tributo dovuto, la sanzione e gli interessi effettuando il versamento tramite modello F24 compilato come da **istruzioni** (RAVVEDIMENTO OPEROSO TASI, applicabile anche per l'IMU).

Sanzioni ed interessi vanno calcolati sulla sola imposta non versata. Gli interessi vanno calcolati applicando il tasso legale in ragione degli effettivi giorni di ritardo.

**Il nuovo tasso legale stabilito dal Ministero dell'Economia e Finanze ed applicato a partire dal 01/01/2015 ammonta allo 0,50%.**

**A titolo informativo si ricorda che il tasso legale applicato negli anni scorsi ammontava al 2,50% per il 2013 e al 1,00% per il 2014.**

Le sanzioni previste sono le seguenti:

- **0,20% dell'imposta per ogni giorno di ritardo per i versamenti effettuati fino al 14.o giorno dalla scadenza;**
- **3,00% dell'imposta per i versamenti effettuati dal 15.o giorno e entro 30 giorni dalla scadenza;**
- **3,33% dell'imposta per i versamenti effettuati dal 31.o giorno e entro 90 giorni dalla scadenza;**
- **3,75% dell'imposta per i versamenti effettuati oltre i 30 giorni ed entro un anno dalla scadenza;**

**Per ritardi di oltre 1 anno dalla scadenza si provvede d'ufficio al recupero di quanto non versato applicando una sanzione pari al 30,00% dell'imposta, oltre agli interessi di legge.**

**Si considera quale scadenza il termine ultimo di versamento per la rata oggetto di ravvedimento.**

## **RIMBORSI E COMPENSAZIONI**

Il contribuente che abbia effettuato versamenti in eccesso rispetto al dovuto può richiederne il **rimborso entro 5 anni** dalla data in cui tali versamenti sono avvenuti.

Il Comune effettua il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. L'ente provvederà al rimborso **applicando alle somme dovute il tasso legale** in ragione



dei giorni effettivamente trascorsi tra la data di versamento e quella di emissione del provvedimento di rimborso.

Analogamente a quanto disposto per i versamenti, **non si procede a rimborso qualora l'importo da restituire (comprensivo di tributo e di eventuali sanzioni ed interessi) sia inferiore a € 12,00.**

La domanda di rimborso può essere presentata per posta ordinaria o direttamente allo sportello ICI compilando l'apposito, scaricabile dal sito, sotto la voce "Modelli".

**In alternativa al rimborso, gli eventuali importi versati in eccesso sulla rata di acconto possono essere utilizzati a compensazione di quanto ancora dovuto per lo stesso anno di imposta.**

## **ACCERTAMENTI/SANZIONI**

Il contribuente che dai controlli effettuati dall'ufficio risulti avere minori/omessi versamenti rispetto al dovuto negli ultimi cinque anni (ovvero dal 2010 ad oggi, come previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia), può essere oggetto di accertamenti ICI (per gli anni 2010 e 2011) ed IMU (dal 2012).

L'avviso che l'utente riceve, oltre ai richiami di legge ed alla motivazione per cui si è proceduto all'emissione dell'atto, riporta i recapiti per contattare l'ufficio, qualora vengano riscontrate delle anomalie o delle situazioni diverse, che necessitino di ulteriore esame.

In tal caso, prima di presentare formale ricorso, si consiglia di contattare l'ufficio per le dovute verifiche ed eventuali rettifiche, che potranno dare applicazione all'istituto dell'autotutela, senza oneri aggiuntivi.